

TI_GERICHTE 11.2018.76 vom 27. März 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-03-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2018.76

FR: TI_GERICHTE 11.2018.76 du 27 mars 2019

IT: TI_GERICHTE 11.2018.76 del 27 marzo 2019

Regeste

"Equo compenso" dell'esecutore testamentario

Erwägungen

E. 2

Le decisioni emanate dai Pretori (o dai Pretori aggiunti) con la procedura sommaria sono appellabili entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Sono impugnabili solo con reclamo, invece, se vertono su questioni patrimoniali che davanti al Pretore (o al Pretore aggiunto) non raggiungevano il valore litigioso di fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Ciò vale anche per le procedure di volontaria giurisdizione. Nella fattispecie il valore appellabile è dato, ove si consideri che davanti al Pretore era contestato l'intero compenso di fr. 59 499.05 chiesto dall'esecutore testamentario (sentenza impugnata, consid. 2). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta all'istante il 18 giugno 2018. Introdotto il 27 giugno 2018, l'appello in esame è perciò ricevibile.

E. 3

Il Pretore ha rilevato anzitutto, nella sentenza impugnata, che il convenuto chiede di verificare “la natura dell'azione promossa”. Al proposito egli ha ritenuto “chiaro” che il suo intervento fosse sollecitato “quale autorità di vigilanza chiamata a vagliare l'operato dell'esecutore testamentario in relazione alle sue note professionali e al pagamento dei debiti della successione”. In caso contrario – egli ha proseguito – l'istanza sarebbe stata da respingere “già solo perché non presentata da tutti gli eredi congiuntamente e in procedura ordinaria”. Ciò posto, per quanto concerne la congruità dell'onorario, il primo giudice ha rimproverato all'istante di non avere precisato quali prestazioni indicate dall'esecutore testamentario andassero stralciate, limitandosi a una contestazione generica, tranne per quel che atteneva alla ricerca dei due eredi residenti in Italia (J _____ e M _____), procedura che tuttavia si è rivelata utile. Del resto – egli ha soggiunto – l'istante non contesta neppure la tariffa oraria applicata dall'esecutore testamentario. Infine nulla induce a presumere che quest'ultimo abbia agito illecitamente, contravvenendo ai propri doveri, tanto meno riguardo agli obblighi d'informazione verso gli eredi. Onde per finire, a suo avviso, la correttezza dell'onorario litigioso e l'infondatezza dell'istanza.

E. 4

L'esecutore testamentario ha diritto a un equo compenso per le sue prestazioni (art. 517 cpv. 3 CC). Tale “equo compenso” costituisce un debito della successione per il quale rispondono gli attivi dell'eredità e gli eredi personalmente (DTF 144 III 220 consid. 5.2.2 ; v. anche Steinauer, *Le droit des successions*, 2^a edizione, pag. 594 n. 1166 con richiami). L'ammontare dell'“equo compenso” dipende anzitutto dalle disposizioni lasciate dal

testatore; se il testatore non ha lasciato disposizioni al proposito o se il compenso da lui stabilito non risulta equo, spetta all'esecutore testamentario intendersi con gli eredi, a meno che rinunci all'incarico. L'“equo compenso” va fissato in base all'opera concretamente richiesta all'esecutore testamentario, al dispendio di tempo da lui profuso nell'adempimento del mandato, all'impegno richiesto dalla pratica, alle difficoltà riservate da quest'ultima, al valore della successione, alle qualifiche e alle capacità dell'esecutore stesso, come pure agli usi locali (sentenza del Tribunale federale 5A_522/2014 del 16 dicembre 2015 consid. 9.3.1 con rinvii; Steinauer , op. cit., pag. 594 n. 1166b; Karrer/Vogt/ Leu , in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 29 ad art. 517 con rimandi). La prassi relativa all'art. 394 cpv. 3 CO può essere di aiuto (Karrer/ Vogt/Leu , op. cit., n. 30 ad art. 517 CC con rinvii). Eventuali tariffe di categoria costituiscono invece semplici riferimenti agli usi locali e non sono vincolanti: in effetti il compenso deve risultare “equo”, ovvero oggettivamente proporzionato alle prestazioni fornite nel caso specifico, alla luce di tutti i fattori enunciati dianzi (Karrer/Vogt/ Leu , op. cit., n. 27 e 30 ad art. 517 CC con citazioni).

E. 5

Qualora sorgano dissidi fra eredi ed esecutore testamentario sull'ammontare dell'“equo compenso”, o perché l'esecutore non accetti quello fissato dal testatore o perché gli eredi reputino ingiustificato quello chiesto dall'esecutore, giurisprudenza e dottrina dominante ritengono che la controversia vada sottoposta al giudice civile ordinario, il compenso dell'esecutore testamentario essendo un credito di diritto privato (DTF 138 III 451 consid. 4.2.2 in principio con i precedenti menzionati; Karrer/Vogt/Leu , op. cit., n. 34 ad art. 517 CC; Christ/Eichner in: Erbrecht, 3ª edizione, n. 39 ad art. 517 CC; Steinauer , op. cit., pag. 594 n. 1166a in fine; Paul Piotet in: *Traité de droit privé suisse*, vol. IV, Friburgo 1975, pag. 145; Escher in: *Zürcher Kommentar*, 3ª edizione, n. 10a ad art. 517 CC; Torricelli , *L'esecutore testamentario in diritto svizzero*, Bellinzona 1953, pag. 227 n. 323; Bracher , *Der Willensvollstrecker insbesondere im zürcherischen Zivilprozessrecht*, Zurigo s.d., pag. 150; Schreiber , *L'exécution testamentaire en droit suisse*, Ginevra 1940, pag. 106). L'opinione secondo cui la competenza per dirimere simili controversie spetta all'autorità di vigilanza sull'esecutore testamentario è rimasta, oltre che minoritaria, pressoché isolata (Schuler-Buche , *L'exécuteur testamentaire, l'administrateur officiel et le liquidateur officiel: étude et comparaison*, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, pag. 147; Tuor in: *Berner Kommentar*, edizione 1964, n. 12 in fine ad art. 517 CC; Carrard in: *JdT* 1927 I 418 seg.). Tutt'al più i Cantoni possono attribuire per legge la competenza in questione all'autorità di vigilanza valendosi dell'art. 54 cpv. 1 tit. fin. CC (Künzle in: *Berner Kommentar*, edizione 2011, n. 411 ad art. 517-518 CC). Tale non è il caso in ogni modo del Cantone Ticino.

E. 6

Ne segue che in concreto il Pretore, adito da AP 1 espressamente come autorità di vigilanza sull'esecutore testamentario perché definisse l'“equo compenso” e ordinasse la restituzione di quanto l'esecutore aveva prelevato in eccesso dal compendio ereditario fu G _____, avrebbe dovuto dichiarare la richiesta irricevibile per difetto di competenza (art. 59 cpv. 2 lett. b CPC). Certo, l'autorità di vigilanza ha diritto di intervenire, su istanza di eredi che chiedano la sospensione di un esecutore testamentario accusato di prelevare dalla successione somme manifestamente esagerate a titolo di onorario, per appurare in via pregiudiziale se i prelevamenti siano abusivi rispetto all'entità dell'“equo compenso” (Schreiber , op. cit., pag. 107 a metà). Nella fattispecie però simile evenienza non entrava più in linea di conto, il convenuto avendo ormai ultimato il suo incarico e prelevato l'intero

onorario. Sull'ammontare dell'“equo compenso” perciò l'autorità di vigilanza non doveva entrare in materia. La decisione con cui il Pretore ha respinto l'istanza di AP 1 va così intesa come una dichiarazione di irricevibilità, ovvero come una reiezione dell'istanza in ordine (non nel merito). A tale condizione la sentenza impugnata può trovare conferma con sostituzione dei motivi.

E. 7

L'attuale giudizio non impedisce che l'istante postuli una riduzione dell'onorario chiesto dall'esecutore testamentario e il rimborso di quanto l'esecutore avrebbe prelevato di troppo. A tal fine gli incombe tuttavia di promuovere un'azione ordinaria davanti al giudice competente (art. 28 cpv. 1 CPC). Che nel Cantone Ticino sussista unione personale tra autorità di vigilanza sull'esecutore testamentario e giudice civile poco importa, l'autorità di vigilanza applicando la procedura sommaria e il giudice civile quella ordinaria. Che l'istante abbia riconosciuto “l'intero operato svolto dall'esecutore testamentario” e ratificato “tutte le operazioni effettuate” (brevetto doc. I del 14 dicembre 2016, pag. IV in alto) ancora non significa necessariamente che l'esecutore possa pretendere un equo compenso di fr. 59 499.05 per avere liquidato una successione consistente in un conto bancario da suddividere in parti uguali fra due eredi. Resta il fatto che – come detto – l'“equo compenso” dell'esecutore testamentario è un debito della successione (consid. 4). L'azione ordinaria intesa all'ottenimento di quanto un esecutore testamentario ha prelevato in esubero a titolo di onorario va promossa congiuntamente perciò da tutti gli eredi, tranne quelli che hanno rinunciato ai loro diritti (DTF 142 III 9 consid. 9.4 non pubblicato, con rinvio). In concreto l'istante non può, in altri termini, procedere da sé solo. Un'eccezione ricorre unicamente – ma appare estranea alla fattispecie – ove determinate prestazioni dell'esecutore testamentario siano state eseguite per un singolo erede o per un singolo legatario (Karrer/Vogt/ Leu , op. cit., n. 33 ad art. 517 CC). Sul tema non è in ogni modo il caso di soffermarsi oltre, non potendosi prevedere se per finire l'istante intenda effettivamente promuovere un'azione ordinaria.

E. 8

Le spese del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le particolarità del caso inducono a non riscuotere oneri processuali. Non si pone per converso problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato all'esecutore testamentario per osservazioni.

E. 9

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 2). Per questi motivi, decide:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.